

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2024, n. G04787

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Nono interpello - Proroga all'apertura della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM)

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Nono interpello –
Proroga all'apertura della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e successive rettifiche con determinazioni n. B09006 del 20.11.2012 e n. B09425 del 10.12.2012, la Regione Lazio ha indetto il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

TENUTO CONTO dell'esito del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo e dell'ottavo interpello indetti rispettivamente con determinazioni n. G01640 del 26.02.2016, n. G06403 del 21.5.2018, n. G09083 del 04.7.2019, n. G02298 del 03.3.2020, n. G06675 del 03.6.2021, n. G13367 del 03.11.2021, n. G13367 del 03.11.2021 e n. G00956 del 01.02.2022 delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga all'apertura e delle sedi non aperte;

VISTO l'art. 11 del bando di concorso che alla lett. d) prevede che *“durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori*

di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”

VISTO l'Allegato A della determinazione n. G06440 del 23.5.2022 che riporta le sedi che si sono rese disponibili per il nono interpello;

RAVVISATA la necessità di indire il nono interpello per assegnare le sedi di cui sopra;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09247 del 14.7.2022, pubblicata sul BURL n. 62 del 26.7.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi al 913° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 27) composta da T. G. (referente), S. A. (associato) e A. R. (associato);

CONSIDERATO che il modulo allegato alla già menzionata determinazione di assegnazione doveva essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell'associazione per l'accettazione, a pena di decadenza della titolarità;

PRESO ATTO del modulo di accettazione della candidatura in questione acquisito agli atti regionali con prot.n. 730200 del 25.7.2022 e della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00214 del 12.01.2023 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una proroga all'apertura entro il termine del 31.7.2023;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. G10416 del 27.7.2023 con la quale, su richiesta degli assegnatari ed in considerazione dell'istanza di revisione del perimetro della sede presentata al comune di Guidonia Montecelio in data 6.6.2023, è stata concessa una proroga all'apertura entro il termine del 31.01.2024 *per una sola volta, eccezionalmente, al fine di consentire l'adozione da parte del comune adito di una revisione eventuale del perimetro della sede*;

PRESO ATTO della pec, acquisita agli atti dell'Area Farmaci e Dispositivi con prot.n. 103064 del 24.01.2024, con la quale gli assegnatari dichiarano la costituzione della società Farmacia San Gerardo s.n.c. e chiedono una nuova proroga all'apertura *non avendo ancora ottenuto alcun riscontro sulla giusta perimetrazione della nostra sede dal comune di Guidonia Montecelio relativamente all'istanza (datata 6.6.2023) ...e al sollecito presentato successivamente (datato 15.9.2023)*;

VISTA la nota prot.n. 160079 del 05.02.2024 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi rappresenta che, *contrariamente a quanto stabilito nell'ultima determinazione, codesta compagine associativa non si è adoperata per l'individuazione di un locale nell'ambito del perimetro di pertinenza della sede dal momento che, nel frattempo, il comune di Guidonia non ha avviato procedimenti di revisione della sede farmaceutica dal momento che la scrivente non ha ricevuto alcuna documentazione in merito), ed ha reputato la revisione della pianta organica l'unica modalità di risoluzione della questione (...)*;

CONSIDERATO che, come ulteriormente dichiarato nella sopra citata nota, l'Amministrazione regionale in siffatta situazione *non è nella possibilità di valutare le circostanze esistenti al momento di presentazione dell'istanza, perché rispetto alla precedente istanza di proroga, accolta con la determinazione G10416 del 27.7.2023, nulla di nuovo è stato compiuto, nonostante la Regione avesse chiaramente stabilito che l'associazione si sarebbe dovuta adoperare al fine di individuare un locale nel perimetro di pertinenza onde evitare di incorrere nella decadenza dell'assegnazione* e che, tenuto conto della sopra citata determinazione e delle valutazioni effettuate, avrebbe dovuto

necessariamente procedere alla revoca della sede farmaceutica e quindi avviare il relativo procedimento;

STABILITO il termine di 30 giorni, in *extrema ratio*, decorrenti dalla scadenza della proroga, affinché la compagine associativa individuasse un locale nell'ambito della sede assegnata e rendesse successiva comunicazione alla Regione Lazio;

STABILITO che l'istanza di proroga doveva intendersi sospesa e che, in mancanza di riscontro, la scrivente Area avrebbe avviato il procedimento di revoca della sede farmaceutica assegnata;

PRESO ATTO della pec acquisita agli atti regionali con prot.n. 303982 del 05.3.2024 con la quale gli assegnatari comunicano di aver nuovamente sollecitato il Comune in data 08.02.2024 alla revisione della pianta organica in modo tale da *ricomprenservi anche Via Nomentana (direzione Colleverde e Fonte Nuova), ovvero, in alternativa, Via Palombarese Km 19, in definitiva così permettendo (...) di reperire/individuare - quel che nel concreto non ha consentito né consente ancor oggi l'attuale sua perimetrazione – locali idonei all'attivazione e all'esercizio della farmacia relativa alla sede stessa;*

VISTA la pec prot.n. 335358 dell'11.3.2024 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi chiede ai farmacisti assegnatari, per non incorrere nella decadenza, di far conoscere le soluzioni che intendono adottare al fine di consentire alla scrivente di effettuare tutte le valutazioni idonee per il rilascio della proroga, le cui motivazioni, si ribadisce, non potranno essere basate esclusivamente sul binomio *assenza di locali/istanza di revisione;*

PRESO ATTO della nota prot.n. 34998 del 27.3.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 431353 del 28.3.2024, con la quale il Sindaco del comune di Guidonia Montecelio espone che *a seguito dell'evoluzione della normativa di settore (D.L. n.01 del 2012) la categoria della "pianta organica" risulta essere stata sostituita dalla nuova definizione di "zona territoriale". (...) Il superamento del concetto di pianta organica ha comportato la rimozione della perimetrazione del territorio, con l'indicazione di precisi confini, al fine del collocamento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Pertanto, il locale proposto dal dott. T. e soci (Via Palombarese Km 19, (...)) può ritenersi compatibile con la definizione di "zona territoriale" relativamente alla XXIII sede farmaceutica. Risulta, quindi, non necessario procedere ad una revisione dei confini delle sedi farmaceutiche di cui alla pianta organica approvata con deliberazione giunta comunale n. 98/2012;*

VISTA la nota prot.n. 503728 del 15.4.2024 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi, nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune circa la compatibilità della localizzazione della sede al perimetro della stessa, puntualizza che *l'innovazione legislativa non ha eliminato l'istituto della revisione della pianta organica che continua comunque a sopravvivere secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della già citata legge n. 475/68* ed invita il Comune ad aggiornare le descrizioni delle sedi farmaceutiche, ivi compresa la n. 23, contenute nell'ultima revisione della pianta organica dell'anno 2022, considerato che il corrente anno, in quanto pari, è utile per la revisione;

VALUTATA, per quanto sopra espresso, la possibilità di concedere una ulteriore proroga all'apertura della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) entro il termine del 31.10.2024, con l'auspicio che l'attivazione avvenga nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO che per il futuro saranno prese in esame richieste di proroga debitamente documentate, valutando le situazioni esistenti al momento della presentazione dell'istanza;

RAVVISATA, pertanto, la possibilità di concedere una proroga per l'apertura della sede farmaceutica

n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM) entro il termine del 31.10.2024;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di concedere la proroga all'apertura, entro il termine del 31.10.2024 della sede farmaceutica n. 23 del Comune di Guidonia Montecelio (RM), assegnata alla candidatura in forma associata, collocata al 913° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 27) composta da T. G. (referente), S. A. (associato) e A. R. (associato);
2. di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno essere rimosse prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte del Comune;
3. di stabilire che per il futuro saranno prese in esame richieste di proroga debitamente documentate, valutando le situazioni esistenti al momento della presentazione dell'istanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Andrea Urbani)